

**CONSIGLIO REGIONALE
DELLA PUGLIA**

LEGGE REGIONALE

Attuazione di un Piano regionale poliennale di difesa attiva delle
colture agrarie dalle avversità metereologiche e dai parassiti;

**CONSIGLIO REGIONALE
DELLA PUGLIA**

Legge regionale : "Attuazione di un piano regionale poliennale di difesa attiva delle colture agrarie dalle avversità meteoriche e dai parassiti".

Il Consiglio regionale ha approvato
la seguente legge :

Art. 1
(Finalità della legge)

Con la presente legge la Regione Puglia promuove l'attuazione sul territorio regionale di un Piano poliennale di difesa attiva delle colture agrarie dalle avversità meteoriche e dai parassiti.

Art. 2
(Obiettivi del Piano)

Il Piano si propone :

- a) la realizzazione di un servizio di assistenza attraverso una estesa e razionale organizzazione per la conoscenza e la prevenzione delle calamità meteoriche con particolare riferimento a gelo, brina, grandine;
- b) l'assistenza tecnico-agraria e meteo-climatica in materia di difesa delle colture;
- c) la sperimentazione ed esecuzione di tecniche e strutture di difesa delle colture da gelo, brina, grandine e altre avversità meteoriche, nonché dai parassiti vegetali ed animali.

Il Piano si realizza mediante lo studio e l'analisi dei fenomeni atmosferici e delle più ricorrenti avversità parassitarie, la raccolta sistematica dei dati, la stesura di carte di idoneità climatica riferite alle più importanti colture agrarie e di carte delle avversità atmosferiche, l'informazione continua ai produttori agricoli sui risultati degli studi e delle analisi, la identificazione ed esecuzione degli interventi di difesa, la verifica e divulgazione dei risultati, la formazione professionale ed ogni altra forma di assistenza tecnico-agraria e meteo-climatica utile per i fini di cui alla presente legge.

Art. 3

(Programma triennale)

La Giunta regionale, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, adotta, sulla base delle proposte formulate dalla Commissione di cui al successivo articolo 4, per l'approvazione da parte del Consiglio regionale, un programma triennale di difesa attiva che preveda :

- a) gli interventi da effettuare nei tre anni, conformi agli obiettivi del Piano e con l'indicazione degli affidatari di cui al successivo art. 5;
- b) la ripartizione annuale degli stessi;
- c) il quadro finanziario, commisurato alla spesa globale autorizzata dalla presente legge.

Allo scadere di ogni anno la Giunta regionale aggiorna, ove occorra, il programma triennale.

Prima della scadenza del programma triennale e comunque entro il mese di settembre dell'anno di scadenza è predisposto, con gli stessi criteri, un nuovo programma da svolgere nel triennio successivo, da approvarsi da parte del Consiglio regionale e da rifinanziare.

Art. 4

(Commissione tecnica consultiva)

Per la predisposizione dei programmi triennali, per la loro verifica e l'eventuale aggiornamento è costituita una Commissione presieduta dall'assessore regionale all'agricoltura o suo delegato e composta da :

- 1) i Presidenti delle Amministrazioni provinciali, o loro delegati;
- 2) il coordinatore del Settore agricoltura;
- 3) il responsabile dell'Osservatorio regionale per le malattie delle piante;
- 4) i responsabili degli Ispettorati provinciali dell'agricoltura;
- 5) i direttori degli Istituti di patologia vegetale ed entomologia agraria dell'Università di Bari;
- 6) il direttore dell'Istituto sperimentale agronomico di Bari;
- 7) un rappresentante dell'Ufficio centrale di ecologia agraria costituito presso il Ministero dell'agricoltura e foreste;
- 8) un esperto in agrometeorologia, designato dal Consiglio Nazionale Ricerche;
- 9) un rappresentante per ciascuno dei Consorzi di difesa regolarmente costituiti in Puglia ai sensi della legge 25.5.70, n. 364 e successive modificazioni;
- 10) un rappresentante per ciascuna delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative sul piano nazionale, designato dalle stesse a livello regionale;

**CONSIGLIO REGIONALE
DELLA PUGLIA**

- 11) un rappresentante dell'Ordine degli agronomi, designato dal Coordinamento regionale;
- 12) un rappresentante dei Collegi dei periti agrari, designato dal Coordinamento regionale.

Il Presidente può invitare ai lavori della Commissione tecnici di altri Enti, Istituti, Organismi. Le funzioni di segretario della Commissione sono svolte da un dipendente regionale che abbia almeno il VI livello funzionale, designato dall'Assessore all'Agricoltura.

La Commissione è nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta stessa, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge ed è insediata entro i 15 giorni successivi alla data di esecutività del Decreto di nomina.

Ai membri della Commissione, eccettuati i funzionari regionali per i quali vale la normativa vigente in materia, è dovuto, a carico della Regione, un gettone di presenza stabilito nella misura di lire 20.000= al lordo delle ritenute di legge per ogni seduta, con il limite di un solo gettone giornaliero, nonchè il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute per partecipare alle sedute. Qualora si tratti di viaggio compiuto con mezzo pubblico di linea, le spese sono rimborsate a presentazione dei relativi biglietti ovvero, nel caso in cui questi ultimi non siano esibiti per smarrimento, in misura commisurata al costo di un biglietto ferroviario di seconda classe calcolato in modo virtuale sulla distanza esistente fra la località di abituale dimora e quella in cui si è svolta la seduta. Qualora si tratti di viaggio compiuto con mezzo proprio, le spese sono rimborsate forfettariamente in ragione di 1/5 del costo di un litro di benzina super vigente nel tempo per ogni chilometro percorso, effettuando l'arrotondamento per eccesso a lira intera sulle misure risultanti e rimborsando altresì, qualora documentata, la eventuale spesa sostenuta per pedaggio autostradale.

Art. 5

(Soggetti affidatari dell'attuazione dei programmi)

La realizzazione degli interventi e delle attività previsti dai programmi triennali approvati dal Consiglio regionale e la gestione delle infrastrutture che saranno acquisite sono affidate ad Enti, Istituti, Organismi, ivi compresi gli enti locali elettivi, le Organizzazioni cooperative e professionali dei produttori agricoli che ottengano dalla Giunta regionale ai sensi di legge il riconoscimento di idoneità allo svolgimento delle attività di difesa attiva, i Consorzi di difesa regolarmente costituiti ai sensi della legge 25.5.1970, n. 364 e successive modificazioni, nonchè alla Regione stessa, e/o agli Enti e Istituti da essa dipendenti, seconda specifica competenza.

Nel caso di Enti, Istituti, Organismi non dipendenti dalla Regione, gli affidamenti di cui al precedente comma sono regolati

**CONSIGLIO REGIONALE
DELLA PUGLIA**

da apposite convenzioni deliberate dalla Giunta regionale,
su proposta dell'Assessore regionale all'agricoltura.

Art. 6

(Vigilanza sull'attuazione dei programmi)

La vigilanza sull'attuazione dei programmi è affidata
alla Giunta regionale, che la esercita avvalendosi dell'As-
sessorato regionale all'agricoltura.

Art. 7

(Anticipazione e saldo delle spese)

La Giunta regionale è autorizzata ad effettuare antici-
pazioni fino all'80% della spesa ammessa per la realizzazione
e gestione degli interventi, delle attività e delle infrastru-
ture previste nei programmi approvati dal Consiglio regionale,
su proposta della Giunta, ivi compresa la spesa sostenuta da-
gli Enti, Istituti, Organismi, Consorzi di difesa di cui al
precedente articolo 5 per gli oneri generali e di personale ad
detto.

L'erogazione delle somme residue ha luogo entro i 90 gior-
ni successivi alla presentazione dei relativi consuntivi.

Art. 8

(Norme finanziarie)

Per l'attuazione del programma di cui all'art. 3 della pre-
sente legge è autorizzata una spesa globale pari a 8 miliardi
di lire nel triennio 1980/82.

La quota che fa carico alla competenza del bilancio di pre-
visione della Regione per l'esercizio 1980 è pari a 2 miliardi
di lire. Per gli esercizi successivi le quote sono determinate
con le leggi di approvazione dei rispettivi bilanci di previsio-
ne.

All'onere di cui al primo comma si fa fronte :

- con le assegnazioni spettanti alla Regione ai sensi del-
l'art. 7 della legge 2.5.76, n. 183;
- con le assegnazioni spettanti alla Regione ai sensi della
legge 27.12.77, n. 984 sui settori dell'ortoflorofrutticol-
tura, delle colture mediterranee e della vitivinicoltura,
a condizione che i relativi interventi e attività siano coe-
renti con gli indirizzi contenuti nei programmi di settore
approvati dalla Regione ai sensi dell'art. 5 della predetta
legge n. 984 del 27.12.1977.

**CONSIGLIO REGIONALE
DELLA PUGLIA**

La Giunta regionale può assumere obbligazioni nell'ambito della spesa globale autorizzata anche in eccedenza alla quota di competenza del singolo esercizio, purchè i pagamenti, da frazionarsi nel triennio, non eccedano per ogni anno lo stanziamento di competenza.

Le somme non utilizzate in ciascuno esercizio sono reiscritte nel bilancio di previsione dell'esercizio successivo per le medesime finalità.

Al bilancio di previsione della Regione per l'anno 1980 sono apportate le seguenti variazioni :

(miliardi di lire)

- | | |
|---|---|
| - In diminuzione (parte spesa):
capitolo 441 | 2 |
| - In aumento (parte spesa):
c.n.i. "spesa per l'attuazio
ne del Piano regionale di di
fesa attiva delle colture a-
grarie". | 2 |

IL VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
F.to (Somma)

I CONSIGLIERI SGERETARI
F.to (Capozza-Galatone)

**CONSIGLIO REGIONALE
DELLA PUGLIA**

E' estratto del verbale della seduta dell'11 marzo 1980 ed
è conforme al testo deliberato dal Consiglio regionale.

IL VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
F.to (Somma)

I CONSIGLIERI SEGRETARI
F.to (Capozza-Galatone)